

« OSSERVATORE TRIESTINO » - N. VII, del 18 febbraio 1786,
pag. 82-83.

Estratto di una lettera da Vienna, 13 febbrajo.

La nuova fondazione teatrale è l'oggetto delle conversazioni: eccovi in succinto ciò che se ne dice. Imo. Sarà eretta in Vienna una fondazione teatrale che avrà le filiali fondazioni in ogni altro luogo dello stato ove sia teatro: 2do. sarà da per tutto sotto l'immediata direzione dell'Istituto de' poveri: 3zo. sarà provvista di ottimi maestri di musica vocale ed istrumentale, anche per il suono da arco e da fiato: 4to. a scelta de' maestri vi sarà ricevuto quel numero di ragazze e ragazzi non minori di anni 9 nè maggiori di 14, che sieno figli di poveri coscritti, che abbino i necessari requisiti di buoni costumi ecc. che venghino da' Padri de' poveri nominati, e che sieno compatibili colle rendite di detta fondazione: 5to. si preferirà una ragazza o un ragazzo de' dominj italiani ad una od uno de' tedeschi per la musica vocale, quando non si potessero ricevere entrambi: 6to. sarà provvista detta fondazione de' maestri e maestre che insegnino l'arte comica, si in tedesco che in francese ed italiano: 7mo. sarà ciascheduno istruito in ciò a cui più inclina e per cui mostra maggiore abilità a spese della fondazione: 8vo. da questa fondazione distribuite saranno le compagnie comiche, e da canto e saranno fornite le orchestre di tutti i teatri dello stato, il mantenimento de' quali, e tutti i lucri da ritrarsene, saranno a peso ed a vantaggio della fondazione: 9no, i maestri di detta fondazione, come ancora gli alunni della medesima che ne siano capaci, saranno preferiti in tutte le occasioni di pubbliche musiche vocali ed istrumentali, per un pagamento discreto che anderà a beneficio della fondazione. 9no. Le compagnie si comiche che da canto che si destineranno per i rispettivi teatri, si procurerà che sieno sempre doppie almeno nelle prime parti: 10mo. sarà però fra gli attori una perfetta uguaglianza, di modo che l'ultima parte possa agire da prima ad arbitrio del Padre de' Poveri locale e del maestro che saranno sempre i direttori della fondazione: 11mo. I direttori della fondazione andranno sempre di concerto col capo del Governo del luogo, la cui approvazione o disapprovazione deciderà in ogni occorrenza: 12mo. s'intenderanno assegnate a beneficio di questa fondazione tutte le corrisposioni o così dette doti teatrali in qualunque maniera provenienti: 13zo. circa que' teatri che appartengono a' privati, dovrà il proprietario convenire con la fondazione; e non potendo o non volendo, sarà in libertà della fondazione di erigere un teatro provvisoriale a comodo delle rappresentazioni. 14to. Non sarà lecito ad alcuno di rappresentare o far rappresentare alcun pezzo teatrale verso esazione di stipendio o regalo, sia in casa propria od in altro qualunque luogo senza l'espreso consenso della fondazione locale, che per altro non potrà darlo senza averne dato parte alla fondazione capitale, nè prima di aver avute le corri-